in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione dei costi del personale e delle consulenze sono stati adottati i costi standard opportunamente verificati; per la determinazione dei costi indiretti relativi alle "*spese di funzionamento*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n.1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.
- M 7 Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.
- **M** 8 Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
 - elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
 - utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- **M 9** Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
 - procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno del 100% è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione dei "costi indiretti" relativi alle "spese di funzionamento" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

• 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori.(W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obbiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli erticoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività, dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e

agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura
Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.
L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM <i>Verificabilità e Controllabilità delle Misure</i> reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite <i>check list</i> , predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente per la presente tipologia di iintervento.
0.0.45.0.0.44 Informacioni on orifich a della microra

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di iintervento.

8.2.15.3.4. 16.4.1.Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

• 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influendo anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.

La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4,quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".
- L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione tra soggetti privati (GC) da costituire o già costituito, formato da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (almeno 2

imprese agricole) possono aderire al partenariato anche imprese operanti nel settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. I Partenariati possono essere costituiti in associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rimanga agricolo e rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Le iniziative possono vedere la partecipazione di enti pubblici, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni/Associazioni/Altri Enti che aderiscono al partenariato ma non beneficiano di contributi nè realizzano spese, ma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della tipologia di intervento.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti ammessi sono quelli agricoli che, anche dopo eventuali fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e none a quelle riferite ai singoli partner.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termine di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "Costi ammissibili", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.
- R01 M 16.4 Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti
- M 8 Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
 - elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
 - utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o

documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

- M 9 Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

				l	 	,	
No	n pertin	ente					

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La <u>filiera corta</u>, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il <u>mercato locale</u> (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di

produzione, trastormazione e vendua ai consumatore maie.	maduziono trosformazioni	no a vandita al agravera	tono finale		
	produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.				

8.2.15.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

• 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

- 1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
- 2. Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
- 3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
- 4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura

intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale*, *storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate:
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Misura 4 - Tipologia di operazione 4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca (area tematica 4)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.3.2	Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari (area tematica 3)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna (area tematica 1)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o mantenimento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (area tematica 5)
Misura 5 - Tipologia di operazione 5.1.1	Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo (area tematica 2)
Misura 8 – Tipologia di operazione 8.1.1	Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (area tematica 2)
Misura 8 – Tipologia di operazione 8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 – Tipologia di operazione 8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8- Tipologia di operazione 8.5.1	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
	(aree tematiche 1,2,5)
Misura 10 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti agro climatico ambientali
	(aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 11 - Tutte le tipologie di operazioni	Agricoltura biologica
	(aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 15 – Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 1 – Tipologia di operazione 1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	(tutte le aree tematiche)
Misura 1 – Tipologia di operazione 1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (tutte le aree tematiche)
Misura 2 – Tipologia di operazione 2.1.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tutte le aree tematiche)
I .	(tatte le aree terriatione)

Figura azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Obblighi normativi previsti per le singole misure attivate dai beneficiari dei progetti collettivi.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a effettuare le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua l'attività un soggetto che assicuri l'animazione e la valorizzazione del progetto collettivo.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo,

compreso i costi delle attività promozionali.

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure ed operazioni del PSR.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

 Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali regionali, Enti di ricerca;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Caratteristiche del Progetto Collettivo. Il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica, sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici, definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e innovazione organizzativa;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione e completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto

presentato;

- rappresentatività dell'area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità

nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente
8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Non pertinente

8.2.15.3.6. 16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia

Sottomisura:

• 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania, come rilevato nell'analisi SWOOT, la produzione di energia da fonte rinnovabile non è ancora sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale (W32); tuttavia le caratteristiche geografiche della regione e dei sistemi produttivi agricoli e forestali determinano una consistente produzione di biomassa non utilizzata (W22, W26, W29) che può consentire lo sviluppo di filiere agro energetiche.

La tipologia di intervento risponde, quindi, ai seguenti fabbisogni: F20, F21 e pertanto sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

La tipologia di intervento contribuisce in modo diretto alla Focus Area 5C e in modo indiretto alla Focus Area 5D ed inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione".

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un "Piano di attività della filiera", contenente quanto indicato nella sezione "condizioni di ammissibilità".

Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Qualora il "Piano di attività della filiera" preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere effettuato aderendo alla Misura 7.2. - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- DM del 2 marzo 2010 del MiPAAF ad oggetto: "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica"
- DM del 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ad oggetto "Linee guida nazionali per l'autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'art. 12 del DLgs n. 387/2003
- Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/307CE
- DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome
- Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 "Revoca della DGR 1642/2009 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può essere costituito da:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali;
- soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera;
- altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività della filiera:

• costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di

fattibilità;

- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di attività della filiera.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Presentazione di un Piano di attività della filiera che identifichi puntualmente:

- l'ambito territoriale relativo alla filiera;
- i soggetti coinvolti e il loro ruolo nell'ambito del Piano di attività;
- le tipologie di biomasse;
- la sostenibilità economica ed ambientale del Piano;
- le modalità di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- il piano finanziario.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei "Piani di attività della filiera" sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base di criteri territoriali e di criteri tecnici;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- efficacia del piano di animazione;

- composizione/completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;
- presenza di un impianto da FER, già realizzato o in fase di realizzazione, per l'utilizzazione a fini energetici delle biomasse oggetto del "Piano di attività della filiera";
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.
- M 8 Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
 - procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale

dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.					
L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilit e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.					
8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso					
Non pertinente					
8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura					
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali					
Non pertinente					

8.2.15.3.7. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

• 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente nelle quattro Aree progetto selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L'attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della SNAI, così come previsto dall'Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti pubblici e privati) che lavorando "insieme", realizzano un *progetto comune* finalizzato a superare gli svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell'AdP, in particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell'Area Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:

Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzare la capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
- miglioramento dei servizi di base alla persona;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le

tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1-10.1.-11-13-14-15), le misure 1-2-5, le tipologie di intervento 4.1.2-4.3.2-7.1.1-7.2.1-7.3.1-7.6.1. e 6.4.2. (Progetto Collettivo) - 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, 9.1 nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16 e le tipologie di misura a premio.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: "innovazione" in quanto sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, "ambiente" e "clima" a seconda della tematica prescelta.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'azione A, ossia la costituzione del partenariato e l'esercizio dell'attività di cooperazione, prevede un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l'approccio di tipo sovvenzione globale, fa riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;

Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

Delibera Cipe 9/2015 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi";

D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 "Strategia Aree Interne. Determinazioni";

D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 "Individuazione aree interne";

Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;

Legge Regionale n.13/2008 "Piano Territoriale Regionale";

L.R.11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328" e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Relativamente **all'azione A**, strettamente connessa alle attività di cooperazione, in coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato, il materiale didattico/informativo, le spese di funzionamento.

Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all'attività di cooperazione.

- 2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 3. coordinamento del progetto;
- 4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;
- 5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Nell'azione B sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:

1. **costi per l'esercizio della cooperazione** di cui al paragrafo 5 lettera c) dell'art. 35 del Reg. 1305/13: compensi per il coordinatore, collaborazioni e consulenze specialistiche.

Le spese per l'esercizio della cooperazione sono implementate dal **capofila** rappresentante legale della "forma associativa" prescelta dai partner coinvolti nella realizzazione della strategia di sviluppo elaborata in base alle linee di intervento prescelte. Tali attività, in particolare quelle relative al coordinatore del progetto, sono finalizzate a supportare i partner per lo svolgimento di attività propedeutiche alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento; a salvaguardare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti da ciascun partner nell'Azione B relativamente agli investimenti da realizzare e alle molteplici linee di intervento che si vanno a realizzare; a porre in essere azioni utili a garantire la buona riuscita dei progetti monitorandone lo stato di avanzamento fisico e finanziario; a predisporre periodiche relazioni per l'Amministrazione regionale sullo stato di

attuazione descrivendo i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte.

Le attività sopra descritte, che possono essere integrate anche da eventuali attività di supporto tecnico-professionale, sono eleggibili a contributo ai sensi del citato articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13. Tra i costi di esercizio della cooperazione rientrano anche eventuali spese di comunicazione e divulgazione, costi per materiale informativo e di consumo se richiesti.

L'importo complessivo dei costi di esercizio della cooperazione non può essere superiore ai valori di seguito indicati:

- a. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 60.000,00 (sessantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 700.000,00;
- b. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 150.000,00(centocinquantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 4.000.000,00;
- c. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 200.000,00(duecentomila) per P.d I di importo complessivo superiore a 4.000.000,00.
- 2. **costi diretti,** di cui al paragrafo 5, lettera d) dell'art 35 e paragrafo 2 dell'art 45 del Reg. 1305/13 per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nella strategia di sviluppo e nel Piano degli Investimenti, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte (approccio sovvenzione globale).

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti, indicate e riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di spesa:

- i costi per sostenere progetti di ricerca;
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464(2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

- 1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;
- 2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a

ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;

- 3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 35 del Reg (UE) 1305/13;
- 4. ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti tematici;
- 5. in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

Per l'azione B devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità previste nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

In particolare per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 attuate con il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) o esentato ai sensi del reg 651/14 non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- · le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- · le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in

Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che riguarda l'azione A:

- 1. caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:
 - numero componenti;
 - competenza;
 - esperienza;
 - qualificazione dei partecipanti;
- 2. qualità dell'aggregazione:
 - presenza di imprese agricole;
 - presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) donne;
- 3. rilevanza della proposta progettuale:
 - ampiezza del bacino di utenza;
 - sinergia con gli altri Fondi;
 - numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
 - rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);
- 4. congruità del piano finanziario:
 - rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per la cooperazione (azione A), relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 -lettere a) - b) - c) - e), è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro complessivi.

L'aliquota di sostegno, sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

- · in caso di attività di cooperazione rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile;
- · in caso di attività di cooperazione non rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile per attività afferenti a filiere agro-forestali all' 80% per tutte le altre filiere.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In caso di investimenti di cui all'azione B, gli importi, le aliquote di sostegno, i criteri di ammissibilità, sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari:
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;
- M 8 Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
 - elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
 - utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;
- M 9 Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle

disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.8. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

• 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e**, **6a**, **4c**, **4b**, **5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/aggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale, di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo—pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa

regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati.

La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo—pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo";
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo", e ss.mm.ii.:
- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, "Linee guida di programmazione forestale";
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, "Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio

1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, (Burc n.31 del 16 maggio 2016);
- Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
- Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
- Decreto dell'AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale della Campania* 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) Cooperazione nelle zone rurali misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato).
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 ad oggetto "L. R. n. 3/2017 Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvopastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati.

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla

Regione Campania.			

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e

la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

- 1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
- 2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
- 3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
- 4. adesione ai sistemi di certificazione forestale e/o ambientale;
- 5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
- 6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 (Burc n.31 del 16 maggio 2016)

Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi. L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.
- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.
- M 4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.
- M 8 Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
 - elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
 - utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
 - procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite <i>check list</i> , predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente
8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Non pertinente

8.2.15.3.9. 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Sottomisura:

• 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La prevalenza è rappresentata dall'integrazione verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e dall'accoglienza. Anche se l'esperienza della passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse, emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi ed alternativi che orientino l'offerta di nuovi servizi, sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non tradizionale.

La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04 "Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e F23 "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali".

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e indirettamente alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per progetti di diversificazione aziendale in attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la costituzione di reti.

La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:

- l'azione A prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
- l'azione B, prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell'ambito

agrisociale e didattico.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

Per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 5/2012 "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali" e altra normativa nazionale e regionale
- Legge regionale n. 15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo"
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo:

gli studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;

- · la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
- · l'attività di animazione sui territori;
- · l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale,
- spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati. Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
 - · l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
 - · l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.

Non sono ammesse le spese relative dell'attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti del partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

Se il progetto prevede investimenti sulle strutture aziendali, gli stessi sono finanziabili tramite l'accesso alle altre misure di riferimento del PSR, in particolare la misura 6, alle condizioni fissate dalle specifiche misure o sottomisure.

Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata, con sede operativa in regione Campania e l'altro è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.
- il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente
- Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Requisiti oggettivi

Per l'azione A il partenariato deve presentare un piano di interventi (studio di fattibilità), che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche potenzialmente interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del piano;
- la descrizione delle attività da svolgersi nell'anno con particolare riferimento all'animazione territoriale
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevederà di attivare;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l'azione B il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del progetto distinti per anno e il relativo crono- programma;
- la descrizione delle attività di progetto e il relativo crono- programma quali l'animazione e l'accompagnamento alle imprese agricole nel processo di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico;
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si attiveranno nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Per l'Azione A

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

Per l'Azione B

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste;
- coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di

nuove opportunità occupazionali;

- coerenza del crono programma in relazione agli obiettivi del progetto;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di:

- · 40.000 euro per l'Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- · 80.000 euro annui per l'Azione B per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti).

All'interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per una importo forfetario pari al 15% della spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto.

L'aliquota di sostegno è pari all' 80% della spesa ammessa con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Il sotegno è erogato in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di

realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

- R7 Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
- R8 Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
- R9 : Le domande di pagamento Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.
- M 7 Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti
- M 8 Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
 - elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
 - utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

	1		. 1		1 11		•	12	
-	procedure	uniform	ı ber I	la gestione	delle	varianti	ın	corso d'opera	a:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento
8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura
Fare riferimento a ciascuna singola tipologia
8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente.
8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Laddove previsto sono state descritte nelle tipologie di intervento
8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non se ne riferiscono

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale Capo I Misure artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli. nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree "C" e "D".

Nell'ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l'attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 15 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l'approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all'area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l'Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall'organo decisionale del GAL attraverso l'approvazione di un documento denominato

"Strategia di Sviluppo Locale (SSL)", contenente gli elementi indicati dall'art.33, par.1, del Reg. (UE) n.1303/13.

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l'attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell'ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1,sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un'unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell'AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

- a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;
- b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;
- c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1305/13 che comprenda almeno:

- 1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
- 2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, capacità finanziaria, composizione del CdA, coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al GAL e l'ambito/i tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale;
- 3. Capacità del GAL di attuare la SSL: affidabilità, modello gestionale, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei;
- 4. Qualità della strategia di sviluppo proposta: qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica e coerenza con la qualità dell'analisi di contesto e l'analisi SWOT, approccio innovativo, identificazione e misurabilità dei risultati attesi, attività di animazione finalizzata all'attuazione della strategia, interventi ed azioni per l'attuazione della strategia, incidenza della strategia di cooperazione con la strategia del GAL, progetto transnazionale.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

- F04 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;
- F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;
- F14 Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

• FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- *Tipologia d'intervento 19.1.1.* Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- *Tipologia d'intervento 19.2.1.* Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- *Tipologia d'intervento 19.3.1.* Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: Ridotta diversificazione aziendale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle impres
	O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta
	W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle impres
	W15: Catena del valore spostata a valle
	O9: Potenziamento dell'ICT
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette
	S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali
	W24: Qualità delle acque
	W30: Dissesto idrogeologico
	W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche- forestali
	O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse
	T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi
	W34: Limitata diffusione della banda larga
	W36: Deficit infrastrutturale
	W37: Spopolamento delle aree marginali
	O9: Potenziamento dell'ICT
	O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui be

	confiscati)
	021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale:	S6: Varietà e diversificazione dell'offerta
acia contanta rocan in anono rarate,	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta
	S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale
	S16: Livello di coesione sociale
	W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese
	W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo
	W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB
	W38: Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattor interni e costiera.
	W39: Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziari dei GAL
	O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programm di cooperazione territoriale europea
	06: Modifiche nei comportamenti e orientament all'acquisto da parte dei consumatori
	O7: Sviluppo di filiere alternative
	O9: Potenziamento dell'ICT
	O18: Contratti di fiume
	O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
	O22: Sviluppo web – social networking
	T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

• 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, , così come prorogato dall'art.4 del Reg. (UE) n. 2220/2020 del 23/12/2020, sostiene i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo.

E' una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto anche a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
- b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);
- c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;
- d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.
- e. lo sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (art.4 del Reg.2020/20).

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale:
- b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
- d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

• sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando della 19.1.1 e la data di presentazione della domanda di partecipazione attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite

conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- 1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
- 2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di animazione del territorio, studi sull'area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL/partenariato pubblico privato.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- **R2.** Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri). Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali
- **R3.** Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima

della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

- **R4. Appalti pubblici**: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.
- **R8. Sistemi informativi:** i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.
- **R9.** Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

- **M4. Appalti pubblici**: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.
- **M8. Sistemi informativi:** sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.
- **M9. Domande di pagamento:** per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità de Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del cas	8.2	2.16.3.1.	.10. Metoc	o per il calcolo	dell'importo d	del tasso di	sosteano.	se del caso
---	-----	-----------	------------	------------------	----------------	--------------	-----------	-------------

oilline in the second s
Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto

concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

• 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura 10; Misura 11; Misura 13, Misura 14 e Misura 15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale Capo I Misure artt. 42-44

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione dei GAL e delle SSL sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle misure del PSR sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono

rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e

l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.
8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura
Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM <i>Verificabilità e Controllabilità delle Misure</i> reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite <i>check list</i> , predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non prevista.
8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura
Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Eventuale possibilità di versamento di anticipi
I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.
Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo

8.2.16.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

• 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprie 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione:
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;
- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;
- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto, interterritoriale e transnazionale, prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e presentati all'interno della strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- **R1.** Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: : vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.
- **R2.** Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.
- **R3.** Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.
- **R7.** Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.
- **R8. Sistemi Informativi:** sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.
- **R9. Domande di pagamento:** i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dia vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.
- **M2.** Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.
- M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ ente beneficiario.
- M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.
- **M8. Sistemi Informativi: occorrerà** definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili
- **M9. Domande di pagamento:** per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.
- M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di

feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Eventuale possibilità di versamento di anticipi			
I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.			
Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.		

8.2.16.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

• 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprie 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni:
- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di intervento è funzionale alla strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono
quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle
SSI "

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) è pari al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore a

quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- **R1.** Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- **R2.** Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.
- **R3.** Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:elemento di

rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.
- **M2. Ragionevolezza dei costi:** per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.
- M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.
- M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.
- M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di controllo.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità de Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso			
Non previsto			
8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura			
Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario			
Non prevista.			
Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013			
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.			
Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel			

finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Eventuale possibilità di versamento di anticipi
E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di
gestione e di animazione ai sensi dell'art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.
Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.
8.2.16.4.2. Misure di attenuazione
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.
8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non previsto.
8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura
Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:

"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

n. 1303/2013

- a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1:
- b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;
- c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;
- d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei

benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a quindici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è previsto l'approccio multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per la sottomisura 19.1 non sono previste anticipazioni.

Per la sottomisura 19.2 - intervento19.2.1 i beneficiari diversi dai GAL possono chiedere, anticipazioni ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Per la sottomisura 19.3 i GAL possono chiedere anticipazioni ai sensi del par.2, lett.d, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Per la sottomisura 19.4, i GAL possono chiedere una anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL sono quelli previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare per gli interventi della sottomisura 19.2 che prevedono bandi emessi dal GAL delle cui azioni sono beneficiari soggetti diversi dal GAL i compiti del GAL sono:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di

valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data ai GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Le spese dichiarate ammissibili dall'AdG sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all'Organismo Pagatore che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese certificate agli eventi diritto.

Per gli interventi delle sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4, con beneficiario il GAL, è prevista la regia diretta (azioni dirette). Per tali interventi i GAL già selezionati per accedere al sostegno devono presentare domanda di aiuto e/o di pagamento all'Organismo Pagatore. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo tecnico-amministrativo effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale dai GAL.

I GAL selezionati saranno - nei confronti della Regione Campania, dello Stato italiano e dell'Unione Europea, i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e del corretto utilizzo dei fondi. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale Leader approvata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Nell'intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell'ambito degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 19, 20 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/13, la Regione Campania ha definito le sottomisure da attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale In particolare, le tipologie di operazioni individuate sono quelle analoghe alle misure che nel PSR 2007-2013 hanno raggiunto il maggior numero di beneficiari e precisamente: art 19, con riferimento alla sottomisura 6.2 e sottomisura 6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, con riferimento alla sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; sono attivati sia dalle misure del PSR che dalle strategie di sviluppo locale.

I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, nell'ambito della propria strategia del *bottom-up* condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR; utilizzare criteri oggettivi, coerenti e pertinenti, elaborando apposite declaratorie per semplificare la selezione degli interventi; promuovendo le pari opportunità e la non discriminazione; evitare i conflitti d'interesse ai sensi del par.3, lett. b art. 34, del regolamento (UE) n.1303/2013 specificando nel regolamento

interno le procedure che verranno adottate nel caso vengano presentate domande di aiuto da parte dei soci del GAL o da membri del Consiglio di Amministrazione (CdA); chiarire le modalità di gestione che vedono il coinvolgimento del personale del GAL nelle fasi di selezione dei progetti; garantire la massima trasparenza delle procedure.

I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Considerata l'impossibilità di conoscere a priori le caratteristiche e i principi per la definizione dei criteri di selezione, questi saranno valutati in sede di selezione dei GAL e delle SSL ed approvati ai sensi dell'art.49 del reg.(UE) n.1305/13.

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13. Inoltre queste devono rispettare le regole in materia di Aiuti di Stato, la regola *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Inoltre i GAL non potranno essere i beneficiari delle operazioni della sottomisura 19.2

La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo per garantire i controlli e le verifiche rispetto alla complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

L'Amministrazione regionale verificherà puntualmente i bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le misure standard del programma, all'atto della selezione dei GAL e delle SSL.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro.

Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.

La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le schede di misura del PSR.

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 e smi del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 smi del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - così come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/73 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e smi

Regime Quadro SA.57021 (2020/N). autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e sue eventuali modifiche ed integrazioni

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, da attuare su tutto il territorio regionale, intende fornire sostegno temporaneo ed eccezionale agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale ed internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione delle attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale. La misura risponde ai problemi di liquidità di dette aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

Tra queste particolarmente grave è al situazione del comparto agrituristico e delle PMI che trasformano e commercializzano vino.

Il comparto agrituristico, è tra quelli più colpiti dalla chiusura forzata e tra quelli per il quale non ci sono stati interventi di attenuazione attivati sia a livello regionale che statale. Inoltre la perdita media stimata a livello nazionale è intorno ai 30 mila euro (cfr Studio ISMEA citato più avanti).

Nel comparto enologico i rapporti dell'ISMEA - Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 individuano una contrazione del fatturato delle imprese agroalimentari di prodotti a marchio e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore per cira 3,2 Miliardi di Euro. La bolletta maggiore è toccata al vino – che ha perso 1,5 miliardi a causa del lockdown dell'enoturismo, un altro miliardo di vendite nel canale HoReCa e circa 200 milioni di euro sulle esportazioni per un repentino rallentamento degli scambi internazionali cui non ha corrisposto un pari o superiore incremento dei consumi domestici.

Dai dati in possesso della Regione risulta che le oltre 900 imprese che trasformano e commercializzano il vino, hanno in giacenza, alla data del 31 dicembre 2019, circa 750.000 hl di vino di qualità, dato che connota anche la dimensione aziendale.

La misura intende dare una risposta al fabbisogno "F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale" e F04 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e si articola come segue:

Sottomisura 21.1. – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipologia 21.1.1 – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA 2A)

Tipologia 21.1.2- Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo (FA 2A)

Contributo diretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. M21.1.1- Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale

Sottomisura:

• M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell'ambito dell'agricoltura sociale erogano servizi educativi ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende beneficiarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15: Disciplina per l'attività di agriturismo;
- L.R. n.5/2012 e regolamento attuativo (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.);
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 797 del 10.06.2004 Istituzione Albo regionale delle Fattorie Didattiche;

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività agrituristica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di fattoria didattica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di agricoltura sociale.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura prevede il pagamento del contributo pubblico senza obbligo di rendicontazione delle di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le aziende che esercitano attività agrituristica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Archivio regionele ai sensi dell'art 8 della LR n.15/2008;

Per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Albo delle Fattorie Didattiche sezione A;

Per le aziende che esercitano attività di agricoltura sociale:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere iscritto nel ReFAS sezione aziende agricole.

Ulteriori condizioni previste dal regime SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 final regime quadro notificato dall'Italia ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", e successive modifiche

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola sarà così modulato in base alla tipologia di attività condotta dalle aziende ammissibili:

- A) Aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione € 7000
- B) Aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione € 6500
- C) Aziende agricole che esercitano attività sociale € 6500
- D) Aziende agricole che esercitano attività didattiche € 6000

Qualora la medesima azienda eserciti contestualmente più attività potrà presentare una sola domanda di sostegno collegata ad una sola tipologia di attività. Non è consentito presentare più di una domanda di sostegno per azienda

L'importo è concesso nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 final COVID 19 REGIME QUADRO, ed eventuali successive modifiche, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
- In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA[1], il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende

agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura.

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentai nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate è attuabile la seguente azione di attenuazione: verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le risorse disponibili sono sufficienti rispetto al numero stimato di beneficiari, ovvero tutti gli iscritti agli albi/elenchi regionali. La modulazione del contributo tra le diverse categorie di beneficiari tiene conto della

diversa complessità di gestione delle attività esercitate e della diversa complessità delle strutture	necessarie
per l'esercizio della stessa.	

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.3.2. M21.1.2 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

Sottomisura:

• M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni, sta colpendo in modo particolare il comparto del vino. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente perdita di reddito. In particolare le PMI del comparto non hanno potuto avviare alla vendita una quota significativa del vino di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza. La tipologia mira a preservare il tessuto economico e produttivo delle PMI del comparto el vino, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, attraverso il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per favorire la continuazione dell'attività economica..

8.2.17.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo determinato in base alla dimensione aziendale e alla produzione/giacenza di vini delle PMI beneficiarie e stimato in funzione della dimensione operativa delle aziende ancorata alle giacenze di vino al 31/12/2019.

8.2.17.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"
- (Decreto Liquidità); Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

8.2.17.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo in regola con la normativa Unionale di riferimento. Il numero dei beneficiari è stimato in 900, tutti registrati in ambito SIAN.

8.2.17.3.2.5. Costi ammissibili

non pertinente

8.2.17.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

- 1. Essere registrati al SIAN come aziende vinicole e presentare una giacenza di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data del 312.2019 in quantità pari o superiore a 50 ettolitri;
- 2. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
- 3. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
- 4. Essere PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013

8.2.17.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al massimo a € 50.000 Secondo stime effettuate dalla Regione sulle perdite subite esso è determinato in base alla dimensione aziendale prendendo a riferimento le giacenze/produzioni di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) sfuso alla data del 31.12.2019, così come risultante dal registro informatico SIAN secondo le seguenti classi:

classi di giacenza	importo bonus
Da 50,0 a 70,0	1.500,00
da 70,01 a 100	1.800,00
da 100,01 a 150,0	2.200,00